SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 125

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 7 al 13 marzo 1991)

INDICE

ALIVERTI: sulla ventilata soppressione dell'ufficio e del consiglio di leva di Como (4-05510) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) *Pag.* 4483

BOCHICCHIO SCHELOTTO: sulle cause del decesso del cittadino italiano Bruno Quaglia avvenuto in Brasile (4-05846) (risp. AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 4483

BOLDRINI: sulla mancanza di un custode-giardiniere presso il cimitero della Camerlona (Ravenna), sacrario del gruppo di combattimento Cremona (4-04964) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 4484

CAPPELLI: per l'adozione di un provvedimento che assicuri la continuità gestionale e occupazionale dello stabilimento termale INPS «G. Mercuriali» di Fratta Terme (Forlì) (4-05702) (risp. DONAT-CATTIN, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 4485

CARLOTTO: per una adeguata pubblicizzazione delle norme che disciplinano la concessione delle dispense dalla ferma di leva (4-05492) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 4486

CORLEONE: per la revoca del divieto alla ricezione di segnali in modulazione di frequenza all'interno delle carceri (4-05645) (risp. MARTELLI, *ministro ad interim di grazia e giustizia*) 4487

D'AMELIO: per l'installazione delle colonnine SOS nel tratto Potenza-Metaponto della superstrada Basentana e per l'attivazione dell'impianto sull'intero percorso (4-02582) (risp. PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*) *Pag.* 4488

FOSCHI: per la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi a favore del signor Giorgio Righetti, residente a Rimini (Forlì) (4-05366) (risp. PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 4489

GAROFALO ed altri: per l'assunzione di iniziative volte a verificare la legittimità dei criteri seguiti nella attuazione del progetto di individuazione e catalogazione dei beni archeologici nelle aree della Calabria affidato alla Finitalia e finanziato nell'ambito del provvedimento sui giacimenti culturali (4-02679) (risp. DONAT-CATTIN, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 4490

GIANOTTI: sulla ventilata adozione da parte della Fincantieri di impianti di navigazione della Sperry per la costruzione di otto navi cisterna (4-05530) (risp. ANDREOTTI, *ministro ad interim delle partecipazioni statali*) 4497

GIUSTINELLI ed altri: per la salvaguardia della foresta fossile di Dunarobba, nel comune di Avigliano Umbro (Terni) (4-05279) (risp. FACCHIANO, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 4498

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

IANNIELLO: sul presunto affidamento di servizi di lavanderia e stireria a due diverse ditte nello stesso porto di Civitavecchia a prezzi diversi da parte della società di navigazione Tirrenia (4-05580) (risp. ANDREOTTI, *ministro ad interim delle partecipazioni statali*) *Pag.* 4499

IMPOSIMATO: sull'area archeologica di Calatia (4-05832) (risp. FACCHIANO, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 4501

MARIOTTI: per la sollecita esecuzione delle opere di consolidamento del complesso roccioso su cui sorge parte del nucleo abitativo del centro storico di Tellaro nel comune di Lerici (La Spezia) (4-05271) (risp. PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*) 4502

MONTRESORI: sul ventilato progetto di un ridimensionamento della scuola piloti dell'Alitalia di Alghero (Sassari) (4-05480) (risp. ANDREOTTI, *ministro ad interim delle partecipazioni statali*) 4503

MURMURA: sulla ripartizione per regioni della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali (4-05651) (risp. FACCHIANO, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 4504

POLLICE: per conoscere i bilanci della società Selenia Spazio (4-05459) (risp. ANDREOTTI, *ministro ad interim delle partecipazioni statali*) 4507

sul ritardo del provvedimento di ricongiunzione dei contributi INPS per la signora Mafalda Sartori di Milano (4-05508) (risp. PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) *Pag.* 4508

SANESI: per la predisposizione da parte dell'INPS di una approfondita indagine volta ad appurare la corretta applicazione della legge 15 febbraio 1974, n. 36, riguardante norme per i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali, con particolare riferimento alla Val di Bisenzio in provincia di Firenze (4-03509) (risp. DONAT-CATTIN, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 4508

SCEVAROLLI: per il sollecito avvio dei lavori relativi alla tangenziale di Mantova (4-01849) (risp. PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*) 4509

SPETIČ: per la salvaguardia del diritto della comunità italiana nelle Repubbliche di Slovenia e Croazia di usufruire di proprie trasmissioni televisive autonome (4-05433) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 4510

VISIBELLI: sulle tariffe applicate dall'Italgas Sud nel comune di Barletta (Bari) (4-05319) (risp. ANDREOTTI, *ministro ad interim delle partecipazioni statali*) 4512

ALIVERTI. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere se corrisponda al vero che, nel quadro della ristrutturazione degli organi periferici della leva e del reclutamento, è prevista la soppressione dell'ufficio leva e del consiglio di leva di Como per trasferire le relative funzioni e organizzazione a Monza. L'attuale organizzazione di Como, a parere dell'interrogante, risulterebbe più funzionale e rispondente alle esigenze dei cittadini di Como, Sondrio e Varese di quanto non lo sia Monza ove, tra l'altro, sarebbe necessario ristrutturare infrastrutture e servizi con notevole onere di spesa a carico dello Stato.

(4-05510)

(7 novembre 1990)

RISPOSTA. – Nell'ambito del programma di riordinamento della organizzazione territoriale della leva e del reclutamento dell'Esercito con l'obiettivo della razionalizzazione delle strutture e ottimizzazione del rapporto costi-benefici, il distretto militare di Como sarà oggetto di riduzione delle funzioni prettamente tecniche senza pregiudizio per quelle di maggiore valenza sociale quali la certificazione e l'informazione al pubblico.

Per quanto riguarda invece il consiglio di leva e il gruppo selettori, è da precisare che detti organi appartengono al distretto militare di Monza e, solo per temporanei problemi infrastrutturali, sono stati decentrati presso il distretto militare di Como.

Il Ministro della difesa
ROGNONI

(6 marzo 1991)

BOCHICCHIO SCHELOTTO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che il cittadino italiano Bruno Quaglia è deceduto in Brasile, nello Stato di Bahia, comune di Porto Seguro, dove si trovava per motivi di lavoro, il 10 settembre 1990;

che i famigliari, nonostante ripetute richieste al Ministero, non sono riusciti ad ottenere nessun tipo di notizia sulla causa del decesso;

che nè dal consolato nè dal Ministero è stato dato alcun tipo di appoggio per il rimpatrio della salma,

l'interrogante chiede di sapere:

in quali forme e con quali modalità le famiglie, in casi come questo, vengono messe al corrente della disgrazia occorsa ai propri cari e quali siano le assistenze previste;

se nel caso in questione sia stato fatto quanto dovuto per indagare sulle cause del decesso e per dare la dovuta informazione alla famiglia.

(4-05846)

(5 febbraio 1991)

RISPOSTA. – In caso di decesso di connazionali, gli uffici consolari italiani curano il corretto e sollecito espletamento delle procedure necessarie per il rimpatrio delle salme anche in base alle formalità richieste dalle disposizioni locali. La comunicazione del decesso ai familiari delle vittime è effettuata, in relazione alle circostanze, direttamente o attraverso la questura competente. Alle autorità consolari non compete l'indagine diretta sulle cause di un decesso. Le autorità consolari sono invece tenute, qualora le circostanze del decesso non siano chiare, a richiedere alle autorità locali i necessari chiarimenti. In caso di fondato sospetto che il decesso sia collegabile a responsabilità penali, le autorità consolari sono tenute ad informarne le autorità giudiziarie italiane.

Il signor Bruno Quaglia è deceduto il 10 settembre 1990 in Brasile, nello Stato di Bahia, in località Porto Seguro, folgorato da una scarica elettrica, come risulta dalla documentazione rilasciata dalle autorità brasiliane. Il consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro, avvisato del decesso dall'agente consolare italiano in Porto Seguro, ha curato il rientro della salma in Italia, avvenuto il 20 settembre 1990, provvedendo tra l'altro a completare la documentazione necessaria.

Nel caso del signor Quaglia sia il consolato in Rio de Janeiro sia il Ministero degli affari esteri hanno ripetutamente avuto comunicazioni telefoniche con la famiglia, al fine di predisporre il trasporto della salma. Inoltre, in adesione alla richiesta formulata dalla famiglia del defunto, il Ministero degli affari esteri ha ottenuto dalle autorità di polizia di Porto Seguro un rapporto sulle circostanze dell'incidente e lo ha trasmesso tempestivamente alla famiglia Quaglia. Nel caso in questione il consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro e il Ministero degli affari esteri risultano aver svolto ogni adempimento dovuto.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
AGNELLI

(5 marzo 1991)

BOLDRINI. – *Al Ministro della difesa.* – Per sapere se sia al corrente che il cimitero della Camerlona (Ravenna), sacrario del Gruppo di combattimento Cremona, da quattro anni è privo di custode-giardiniere previsto da una apposita tabella organica. La manutenzione e la sorveglianza è attualmente affidata, in via provvisoria, ad un sottufficiale del comando provinciale di Ravenna, impossibilitato per i suoi vari servizi a provvedere alla cura del cimitero, particolarmente caro alla popolazione romagnola.

(4-04964)

(19 giugno 1990)

RISPOSTA. – La situazione di grave carenza di personale civile presso i sacrari militari (in particolare il sacrario di Camerlona) è dovuta alle difficoltà incontrate nel reperimento di operai da assegnare ai sacrari stessi, sia per mancanza di personale disponibile, sia per rinuncia da parte dei vincitori di concorso ad assumere servizio in sedi di lavoro isolate o disagiate.

Inoltre, sino al compimento delle operazioni di inquadramento nei profili professionali, previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, l'amministrazione non può promuovere l'assunzione di personale, nemmeno tra le categorie protette.

In ogni modo, l'amministrazione si fa carico dell'esigenza di assicurare la funzionalità dei sacrari militari e, per quanto possibile, cerca di fronteggiarla con eventuali richieste di trasferimento o di assegnazioni per le sedi di cui trattasi.

Il Ministro della difesa
ROGNONI

(6 marzo 1991)

CAPPELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che il comitato esecutivo dell'INPS nelle sedute del 10 maggio 1990 e del 20 ottobre 1990 ha deliberato di procedere alla chiusura, a decorrere dal gennaio 1991, dei 5 stabilimenti termali di proprietà dell'INPS, con conseguente cessazione di ogni attività connessa alle prestazioni di tipo termale, ritenendo di non poter più gestire immobili per i quali sono stati individuati i destinatari nei comuni con destinazione alle USL, ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 833 del 1978;

che in tale situazione si trova lo stabilimento termale INPS «G. Mercuriali» di Fratta Terme nel comune di Bertinoro, in provincia di Forlì;

che mancano, attualmente, i tempi necessari per una definitiva soluzione del problema da parte dell'amministrazione comunale di Bertinoro a cui sono destinati gli immobili dello stabilimento termale;

che non può essere messo in pericolo un grande patrimonio di prevenzione realizzato in tanti anni di gestione da parte dell'INPS, fino a quando non si sia assicurata la disponibilità effettiva del comune e della USL, anche per evitare gravi danni all'economia locale,

l'interrogante chiede di sapere:

1) quali provvedimenti il Governo intenda attivare per assicurare tramite i Ministeri competenti (Tesoro, Sanità, Lavoro), la continuità gestionale ed occupazionale dello stabilimento «G. Mercuriali» di Fratta Terme;

2) se non si ritenga, intanto, di promuovere urgenti e necessarie iniziative al fine di ottenere una proroga di almeno un anno all'attuale conduzione degli stabilimenti da parte dell'INPS, in modo da poter realizzare le condizioni per il trasferimento al comune dello stabilimento stesso, in un quadro di certezze cui fare riferimento nella

predisposizione di un completo assetto operativo per l'utilizzazione degli stabilimenti termali finora gestiti direttamente dall'Istituto.

(4-05702)

(12 dicembre 1990)

RISPOSTA. - A seguito della deliberazione del comitato esecutivo dell'INPS del 25 ottobre 1990, cui si fa riferimento nel documento parlamentare, il Ministero, di concerto con l'amministrazione del Tesoro, ha richiesto all'Istituto di continuare nella gestione degli stabilimenti termali anche per l'anno 1991.

La complessità delle procedure di passaggio delle strutture termali ai comuni, alle USL e la prospettiva di una disciplina legislativa in materia di termalismo sono le ragioni che hanno determinato la richiesta di proroga della gestione da parte dei citati Dicasteri.

Non ultima la considerazione che l'eventuale chiusura degli stabilimenti, tra i quali è ricompreso quello citato nell'interrogazione, avrebbe provocato gravi pregiudizi ai cittadini interessati.

Pertanto, con delibera n. 1492 del 20 dicembre 1990, il comitato esecutivo dell'INPS ha aderito alle richieste ministeriali e ha stabilito di garantire in via eccezionale, limitatamente alla stagione termale 1991, il regolare funzionamento degli stabilimenti termali in gestione diretta, fermo restando che i relativi oneri di gestione si intendono a carico delle competenti strutture cui sono destinati detti stabilimenti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(6 marzo 1991)

CARLOTTO. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che l'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, disciplina la concessione delle dispense dalla ferma di leva per coloro che - in tempo di pace - hanno diritto a tali dispense per le particolari condizioni previste dall'articolo stesso. Il penultimo comma di tale articolo recita: «Parimenti, in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT sul costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza ai fini del riconoscimento dei titoli nei numeri 4, 5 e 6 del primo comma (6 *e*)»;

che - se l'interrogante è correttamente informato - tale decreto - atto amministrativo - non viene pubblicizzato convenientemente, per cui i comuni (uffici comunali di leva) ignorano quali siano i limiti di reddito non superabili dai quali origina il diritto alla dispensa in parola;

che ne consegue che vengono allestite inutilmente numerose domande di esenzione destinate poi al rigetto con evidenti perdite di tempo, sia per l'ufficio sia per gli interessati che devono procurarsi la complessa voluminosa documentazione prescritta, creando sovente illusioni e malumore a causa della disinformazione di cui sopra;

che non si vede per quale motivo tale decreto non debba essere invece ampiamente pubblicizzato per offrire elementi di valutazione e controllo da parte degli interessati;

che appare, quindi, opportuno intervenire in proposito con ampia diffusione del contenuto dell'annuale decreto medesimo,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti intenda adottare il Ministro in indirizzo in ordine al problema sopra evidenziato.

(4-05492)

(6 novembre 1990)

RISPOSTA. – L'articolo 7, n. 4, della legge n. 958 del 1986 non prevede la pubblicazione del decreto ministeriale relativo ai livelli di reddito di cui i consigli di leva debbono tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza al fine del riconoscimento dei titoli di dispensa previsti ai punti 4, 5 e 6 dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964 e successive modificazioni. Ciò a differenza di altri casi nei quali il legislatore ha espressamente previsto la pubblicità del decreto (vedasi il n. 4, comma 1, dello stesso articolo 7 della legge n. 958 del 1986 per il decreto ministeriale che fissa i criteri per l'individuazione degli arruolati che il Ministro della difesa ha facoltà di dispensare).

La differente disciplina trova il suo fondamento nel fatto che i parametri relativi al livello di reddito hanno un valore solo indicativo. Ogni provvedimento del consiglio di leva, infatti, si fonda sulla valutazione ponderata di tutti gli elementi che caratterizzano ed allo stesso tempo distinguono fra loro i singoli casi presi in esame.

Il Ministro della difesa
ROGNONI

(6 marzo 1991)

CORLEONE. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che il Parlamento ha finalmente approvato la cosiddetta «legge Mammì» che stabilisce una regolamentazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche, in particolare per quel che riguarda le trasmissioni delle emittenti private;

che il Parlamento ha approvato – finalmente e in via definitiva – un provvedimento che riconosce a Radio Radicale di avere svolto, e di continuare a svolgere, un ruolo decisivo e fondamentale nella informazione ai cittadini, assolvendo nei fatti un ruolo di servizio pubblico,

si chiede di sapere:

se non ritenga il Ministro di revocare il divieto – vigente nelle carceri – di ricevere i segnali in modulazione di frequenza, proprio in considerazione dell'avvenuta approvazione dei suddetti provvedimenti, che hanno posto in essere la regolamentazione non solo per superare la totale anarchia nell'etere ma hanno anche costituito nuovi diritti;

se non ritenga il Ministro che siano venute meno le ragioni che avevano giustificato questa restrizione, e che dunque anche ai cittadini

reclusi debba essere garantito il diritto costituzionale di essere informati, per esempio, dell'attività del Parlamento e degli altri organismi istituzionali, e comunque di ricevere tutte le trasmissioni in modulazione di frequenza.

(4-05645)

(10 dicembre 1990)

RISPOSTA. – Le disposizioni ministeriali in materia di uso di apparecchi radiofonici autoalimentati, come previsto dall'articolo 38 del regolamento di esecuzione, decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, sono state emanate con circolari ministeriali n. 3046/5496 del 7 giugno 1984 e n. 3231/5681 del 27 novembre 1987.

Per effetto delle circolari suindicate, ai detenuti è concesso l'uso di apparecchi radio autoalimentati soltanto nel caso in cui gli stessi non siano suscettibili di trasformazione in radio rice-trasmittenti, non siano provvisti di modulazione di frequenza e non siano di dimensioni superiori a cm 15 × 10. A parziale modifica delle prescrizioni suddette, la successiva circolare del 1987 ha consentito l'uso di apparecchi radiofonici con modulazione di frequenza ai detenuti ristretti in quegli istituti la cui ubicazione geografica non consente la ricezione in onde medie e in quei casi in cui non è possibile reperire sul mercato apparecchi privi di modulazione di frequenza.

Per quanto concerne l'eventualità di modifica delle disposizioni vigenti, al fine di estendere a tutta la popolazione detenuta la concessione dell'uso di apparecchi radiofonici a modulazione di frequenza, nella quale si iscrivono le trasmissioni di «Radio Radicale», nessun impedimento verrebbe mosso da parte dell'amministrazione penitenziaria, se non fosse stata sollevata dalle forze dell'ordine una preoccupazione legata unicamente alla esigenza di garantire la sicurezza negli istituti penitenziari.

Infatti gli apparecchi radio a modulazione di frequenza, in quanto suscettibili di trasformazione in radio rice-trasmittenti, potrebbero essere impropriamente utilizzati per attuare collegamenti in rice-trasmissione tra l'esterno e la popolazione detenuta.

Il Ministro ad interim di grazia e giustizia
MARTELLI

(7 marzo 1991)

D'AMELIO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* – Considerato:

che la superstrada Basentana, pur snodandosi per oltre 160 chilometri tra lo svincolo autostradale Sicignano degli Alburni e Metaponto, non dispone di alcuna stazione di servizio (tranne quelle installate ai piedi della città di Potenza), nè di impianti SOS;

che tutto questo provoca enormi disagi agli automobilisti costretti, in caso di avaria della macchina, di incidente o di altro pericolo, soprattutto di notte e nei periodi invernali, ad affidarsi a se stessi;

rilevato che soltanto da alcuni mesi è stata avviata la installazione delle colonnine di pronto soccorso nel solo tratto Sicignano-Potenza ma che resta, invece, sprovvisto degli stessi impianti di SOS il lungo, accidentato e poco frequentato tratto Potenza-Metaponto,

l'interrogante chiede di conoscere:

se sia prevista la installazione delle colonnine SOS sul tratto Potenza-Grassano-Metaponto;

quali concrete iniziative si intenda promuovere perchè sull'intero tratto della superstrada Basentana sia sollecitamente installato e messo in funzione l'impianto SOS.

(4-02582)

(14 dicembre 1988)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto per comunicare che al fine di migliorare il livello dei servizi lungo il raccordo autostradale «Sicignano-Potenza» è stato realizzato un impianto SOS a sistema fonico, che consente di collegare ad una centrale di ascolto una serie di colonnine di chiamata, dislocate sulle piazzole di sosta.

Tale servizio funzionerà tutti i giorni, festivi compresi.

Sono poi in corso di esecuzione, lungo la strada statale n. 407 «Basentana», i lavori di prolungamento di detto servizio fino al chilometro 18+000 circa. Per il completamento del servizio, l'Azienda nazionale autonoma delle strade ha previsto la suddivisione del restante tratto stradale fino allo scalo di Grassano, in due successivi lotti, per i quali sono in corso di redazione le relative perizie.

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

(12 marzo 1991)

FOSCHI. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso che il signor Giorgio Righetti, nato il 1° luglio 1935, residente a Rimini, via Zani 4, ha in corso domanda di ricongiunzione di periodi assicurativi per servizio presso enti diversi fin dal 1986, ai sensi della legge n. 29 del 1979;

considerato che il ripetuto, interminabile invio di documentazione agli istituti di previdenza del Ministero del tesoro non ha conseguito la definizione a tutt'oggi della pratica;

tenuto conto che l'interessato si trova nella necessità di ricevere notizie definitive della pratica medesima, contraddistinta con il numero di posizione 7736528,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano i motivi per i quali non si è provveduto, nonostante le sollecitazioni orali e scritte, alla definizione della pratica di cui trattasi.

(4-05366)

(3 ottobre 1990)

RISPOSTA. - Al riguardo, si precisa che questa amministrazione, con decreto n. 139910 del 18 giugno 1990, in accoglimento della domanda prodotta dal signor Giorgio Righetti, cui è stato attribuito il n. 605912,

ha concesso al medesimo la ricongiunzione *ex* articolo 2 della legge n. 29 del 1979, ai fini di pensione, di anni 21, mesi 10 e giorni 2, senza pagamento del contributo personale, in quanto l'onere della ricongiunzione è interamente coperto dall'importo dei contributi già versati all'INPS.

Il decreto predetto è stato inviato all'interessato con ministeriale n. 605912/7736528 del 18 giugno 1990 per l'accettazione; accettazione che risulta pervenuta a questa amministrazione in data 2 ottobre 1990.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PAVAN

(7 marzo 1991)

GAROFALO, MESORACA, TRIPODI. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che la società Finitalia è titolare del progetto «Individuazione e catalogazione dei beni archeologici dalla preistoria al Medioevo nelle aree di Laos, Castiglione di Paludi, Petilia, Krimissa, Hipponion e Locri», finanziato nell'ambito del provvedimento sui giacimenti culturali, gli interroganti chiedono di sapere se corrisponda al vero:

che le aree della Calabria sulle quali svolgere la ricognizione topografica sono state ridotte da sei, come prevedeva il progetto originario, a quattro;

che il metodo adottato per il progetto non è mai stato prima sperimentato per intero se non in un unico caso (Pian del Lastrico in provincia di Reggio Calabria) che ha dato risultati molto dubbi;

che non sono state ancora revisionate, destrutturate ed informatizzate le 36.000 schede in possesso della soprintendenza della Calabria, come prevedeva il progetto;

che il corso di formazione professionale è stato, per la maggioranza degli archeologi, una inutile ripetizione delle materie già studiate all'università, mancando, in particolare, qualsiasi impegno formativo per l'acquisizione di un minimo di esperienza di ricognizione topografica;

che gli archeologi assunti sono soltanto 24, a fronte dei 32 previsti dal progetto, per di più con una qualifica di quarto livello del contratto del settore del commercio;

che, dopo un anno dall'inizio del progetto, non è stata effettuata nessuna ricognizione effettiva con elaborazione di schede di sito «MA CA» e con raccolta e studio di materiale, a causa della disorganizzazione della ditta;

che è stata creata una società parallela alla Finitalia, denominata Politecnica, formata da F. Perri, G. Patruno e familiari e J. Janssen, che è anche direttore del progetto archeologico Finitalia e che la Politecnica ha acquistato e ristrutturato palazzo De Luca, sito in Amantea, per poi affittarlo alla Finitalia, il cui proprietario ufficiale è Maria Luisa Billi, moglie di Perri;

che gli acquisti più importanti sono fatti dalla Politecnica e poi rivenduti alla Finitalia (automobili comprate dalla Politecnica di

seconda mano e poi rivendute alla Finitalia con maggiorazione e ricaricando l'IVA, parte dell'attrezzatura scientifica, mobili d'ufficio) che come concessionaria del progetto dovrebbe cedere allo Stato i «beni rinvenienti»;

che anche telefoni e telefax vengono affittati dalla Politecnica alla Finitalia;

che materiali di consumo vengono, invece, acquistati dalla Finitalia e poi usati anche dalla Politecnica;

che l'acquisto di libri viene effettuato presso l'Adriatica Editrice di Bari, il cui proprietario, il dottor Macinagrossa, è in società con la Finitalia in un analogo progetto in Puglia;

che i libri vengono a costare il triplo del prezzo di copertina e che vengono fatturate cifre esorbitanti (120.000-150.000 lire) per fotocopie di interi libri;

che i soldi degli avanzamenti dei lavori corrisposti dallo Stato (finora 8 miliardi) vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Puglia, il cui presidente è lo *sponsor* del progetto pugliese di Tecnarte.

Gli interroganti chiedono inoltre di sapere:

chi sia il proprietario della sede della Finitalia di via Ripetta a Roma;

se le sedi di Roccella Ionica, Carigliano e Scalea siano state comprate, prese in affitto o altro;

se siano state attivate le sedi di Vibo Valentia e Crotone;

se sia vero:

1) che il recapito INPS per la sede di Crotone è rappresentato dall'abitazione di un dipendente;

2) che tutte le persone che lavorano a Roma, nate e residenti a Roma, sono state assunte presso l'ufficio di collocamento di Amantea e figurano nella pianta organica dell'ufficio di Amantea e che, inoltre, una segretaria è stata assunta tramite l'ufficio di collocamento di Crotone, ma non ha mai messo piede negli uffici calabresi dalla Finitalia;

3) che l'inizio dei corsi di formazione è formalmente avvenuto il 6 ottobre 1987, mentre le assunzioni sono state ufficializzate nel corso dei mesi successivi;

4) che alcune assunzioni sono avvenute addirittura dopo la conclusione dei corsi di formazione;

se non si ritenga necessario attivare con immediatezza un rigoroso controllo per accertare se ci siano state irregolarità e per garantire che i progetti corrispondano agli scopi per cui sono stati approvati e non siano utilizzati, invece, per manovre clientelari e poco trasparenti.

(4-02679)

(5 gennaio 1989)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione presentata dagli onorevoli interroganti l'ispettorato regionale del lavoro di Reggio Calabria ha comunicato quanto segue.

La Finitalia Servizi sas, insieme alla Politecnica srl e ad altre 4 società (la Tecnarte, la Grafidata, la Unitec e la CBC), fa parte di un «Gruppo» di società multidisciplinari che progetta e realizza la gestione

dell'informazione nei settori dell'archeologia, dell'urbanistica, della topografia, della architettura e che ha propria sede legale a Roma, in via di Ripetta 142.

Delle società che costituiscono tale «Gruppo», la Finitalia è la società capogruppo che detiene quote societarie (100 per cento) della citata Politecnica, quote che sono suddivise tra la dottoressa Maria Luisa Billi, il proprio marito professor Fausto Perri e la loro figlia Beatrice Perri.

Contestualmente, la dottoressa Billi è socia accomandataria della Finitalia, mentre Fausto Perri e Beatrice Perri ne sono soci accomandanti.

Nell'ambito del «Gruppo» delle predette società, la Politecnica si occupa delle questioni logistiche, amministrative e commerciali, ed è proprietaria ad Amantea (Cosenza) di un fabbricato denominato Palazzo de Luca, i cui locali ha affittato alla Finitalia, che li ha destinati a propria sede legale.

Come è noto, la Finitalia è la società concessionaria della convenzione concernente la realizzazione del progetto «Individuazione e catalogazione dei beni archeologici dalla preistoria all'età medievale nei territori di Laos, Castiglione di Paludi, Hipponion, Petilia, Krimissa e Locri».

Tale convenzione, che è stata registrata alla Corte dei conti in data 13 marzo 1987, ricade nella portata dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che prevede autorizzazioni di spese da destinarsi alla realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione dei beni culturali, anche collegate al loro recupero, attraverso l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate ed alla creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati.

In particolare, per la realizzazione del progetto suindicato, la Finitalia si è obbligata ad assumere alle proprie dipendenze, con contratto di formazione, con le modalità previste dalla lettera B del sesto comma del citato articolo 15 della legge n. 41 del 1986, 91 lavoratori così raggruppati per qualifiche professionali: 5 capi area responsabili; 15 archeologi; 12 documentalisti; 10 disegnatori; 5 fotografi; 4 operai specializzati; 20 informatrici; 3 contabili; 6 segretari; 6 operai-autisti; 5 topografi.

La convenzione ha, inoltre, fissato complessivamente il numero dei vari livelli, distinti per aree di intervento, nei quali, secondo le norme vigenti nel settore commercio, inquadrare i lavoratori assunti.

La società ha perciò ricondotto una qualifica professionale ad un livello anzichè ad un altro, sia in relazione ai requisiti professionali, sia sulla base delle disponibilità consentite dalla convenzione stessa.

Infatti, gli archeologi, previsti dalla convenzione in numero di 15, sono stati inquadrati quasi tutti nel quarto livello, in quanto nel terzo, che è il livello massimo previsto, sono stati inquadrati i «capi-area responsabili», 2 archeologi che sono anche responsabili della informazione archeologica e 2 «segretarie di direzione».

Per quanto riguarda il numero delle aree di intervento, da un attento esame del progetto allegato alla convenzione, risultano in numero di 5, mentre 6 sono invece i nomi delle località che compaiono nel titolo del progetto, e che non stanno quindi ad indicare le aree di intervento.

In merito, poi, agli uffici nei quali ricadono, per competenza territoriale, le predette aree di intervento, è emerso che l'ufficio di Crotone e quello di Sibari-Cassano Ionio, pur previsti nel progetto originario, non sono stati mai di fatto istituiti, e che le rispettive aree di intervento, quelle cioè di «Strongoli» e di «Castiglione di Paludi», sono state fatte confluire in un unico ufficio, istituito a Corigliano Calabro.

Si precisa, peraltro, che delle previste 5 aree di intervento soltanto 4 sono operanti, in quanto quella di Strongoli, molto limitata in estensione, è stata cancellata con decorrenza dal 3 febbraio 1989.

Tali varianti al progetto iniziale risultano regolarmente approvate dalla «commissione di alta vigilanza» nominata, a norma dell'articolo 12 della convenzione, con decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed alla quale, fermi restando i controlli previsti dall'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è devoluto ogni altro controllo delle attività del concessionario per l'attuazione della convenzione stessa.

In pratica, dopo le varianti apportate al progetto iniziale, gli uffici di fatto istituiti dalla Finitalia nella Calabria sono stati complessivamente 4, così raggruppati per area di intervento:

Uffici	Area di intervento
AMANTEA via Indipendenza 27	Vibo Valentia (Hipponion)
SCALEA via Vittorio Emanuele III	Laos
CORIGLIANO CALABRO vico Umberto I	Castiglione di Paludi (Strongoli-Petilia-Krimissa) area cancellata dal 3 febbraio 1989
ROCCELLA IONICA via Garibaldi 125	Locri

Si pone, in evidenza, inoltre, che, con specifico riferimento al progetto in esame, la Finitalia è stata autorizzata dalla predetta commissione di alta vigilanza ad aprire, con decorrenza 1° febbraio 1988, una sede a Roma, presso la quale è stata fissata la sede amministrativa del «progetto» nell'ambito degli uffici dove la Finitalia «Gruppo» ha già la propria sede legale.

In relazione al metodo adottato per la realizzazione del progetto, ai risultati conseguiti, al reale numero di schede in possesso della soprintendenza della Calabria, revisionate, ristrutturate ed informatizzate, alla presunta mancata ricognizione con elaborazione di schede di sito «MACA» (Monumenti archeologici e complesso archeologico), si fa presente che costituiscono materia che rientra nella competenza della «commissione di collaudo» prevista dall'articolo 18 della convenzione,

ed alla quale sono devoluti poteri di controllo in relazione ai singoli stati di avanzamento dei lavori.

Per quanto riguarda la società Politecnica, si è già evidenziato che essa non è una società parallela alla Finitalia, ma una società del «Gruppo», di cui anche la Finitalia fa parte.

Si è pure evidenziato che i signori Maria Luisa Billi, Fausto Perri e Beatrice Perri sono, rispettivamente, socia accomandante e soci accomandatari della Finitalia, e detengono, nel contempo, l'intero capitale sociale della Politecnica.

I menzionati G. Patruno e J. Janssen non sono invece soci della Politecnica, ma consulenti tecnici della stessa.

Janssen, poi, oltre che consulente tecnico, riveste, pur senza possedere quote societarie, la carica di amministratore delegato della Politecnica ed è, anche, vice direttore del progetto Finitalia.

Il signor Patruno, invece, è componente del comitato scientifico del progetto Finitalia e, quale consulente della Politecnica, rende alla Finitalia dei servizi nel campo informatico.

Dal riscontro della relativa documentazione è, poi, risultato che i mobili e le autovetture (tranne una) sono stati acquistati direttamente dalla Finitalia, mentre tutta l'attrezzatura scientifica, necessaria per la realizzazione del progetto, è stata comprata direttamente dalla Politecnica che l'ha rivenduta, ma senza alcuna maggiorazione, alla Finitalia.

I responsabili della Finitalia hanno spiegato che le operazioni di compravendita così ideate e realizzate sono state suggerite da una politica di convenienza di costi e di manutenzione, considerato che la Politecnica dispone di un mercato particolarmente favorevole a causa del notevole giro di affari del quale fa ormai parte sul territorio nazionale.

Risultano, altresì, acquistati direttamente dalla Politecnica il telefax e la centralina telefonica, le cui 3 linee finora attivate sono tutte intestate alla Finitalia.

In proposito, all'organo ispettivo è stato fatto presente che l'uso di tali apparecchiature è consentito gratuitamente alla Finitalia, in quanto il relativo costo è compreso nel canone di locazione dei servizi in atto tra la Politecnica e la Finitalia stessa.

Con riferimento all'acquisto dei libri, è risultato che essi sono acquistati da più società editrici, tra le quali l'«Adriatica Editrice», con sede in Bari, è la maggiore fornitrice.

Si fa presente, inoltre, che il dottor Macinagrossa non è socio della Finitalia, ma socio della Tecnarte, che, come indicato in precedenza, è una delle società che costituiscono il «Gruppo» Finitalia.

Per quanto concerne, poi, l'individuazione dei proprietari degli immobili destinati alla Finitalia ai propri uffici, è stato accertato che:

il «Gruppo» Finitalia ha la propria sede legale a Roma, in via di Ripetta 142, in due appartamenti di proprietà di un certo signor Pizzirani che li ha ceduti in locazione alla Politecnica. Nell'ambito di tale sede, 3 locali sono stati sub-affittati dalla Politecnica alla Finitalia Servizi per la durata di 34 mesi a partire dal 1° luglio 1987 e fino al 30 aprile 1990;

l'ufficio di Roccella Jonica ha sede in un immobile di proprietà di un certo Placido Barone che lo ha locato alla Politecnica e dalla quale è

stato sub-affittato alla Finitalia per il periodo dal 2 novembre 1987 al 30 aprile 1990;

l'ufficio di Corigliano Calabro ha sede in locali a piano terra di proprietà del comune di Corigliano Calabro, che li ha affittati alla Finitalia sulla base di intese verbali e senza la redazione di alcun contratto;

l'ufficio di Scalea ha sede in locali a piano terra di proprietà della famiglia Pezzotti, che li ha affittati alla Finitalia;

per quanto riguarda il comune di Vibo Valentia, è risultato che in tale comune non è mai stata ipotizzata l'apertura di una sede, non essendo prevista dalla convenzione. Al riguardo va chiarito che detto comune è ricompreso nell'area di indagine «Hipponion» che ricade, per competenza territoriale, nella circoscrizione dell'ufficio di Amantea;

in merito alla mancata istituzione della sede di Crotone, è già stato evidenziato che tale sede, pur prevista nel progetto originario, non è stata di fatto mai attivata e che la relativa area di intervento, quella cioè di Strongoli (Petilia e Krimissa), è stata fatta ricadere nella circoscrizione territoriale dell'ufficio di Corigliano Calabro.

Peraltro, essendo prevista nel suddetto comune di Crotone l'apertura di una sede, di fatto poi non istituita, la Finitalia, al fine di poter provvedere agli adempimenti di legge, ha fissato il proprio domicilio per i rapporti con l'INPS, l'INAIL e gli altri enti presso la residenza di un dipendente, che, da quanto riferito dai responsabili della Finitalia, aveva manifestato la propria disponibilità.

Per quanto concerne i dipendenti occupati presso la sede amministrativa di Roma, è stato accertato che essi, tutti nati e residenti a Roma, sono complessivamente 7 e sono stati assunti per il tramite delle sezioni comunali di collocamento di Amantea, di Crotone e di Cassano Ionio.

Per quanto riguarda le modalità di avviamento dei lavoratori potenzialmente interessati alle occasioni occupazionali di cui all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si fa presente che il Ministero, con lettera circolare del 10 marzo 1987 indirizzata a tutti gli uffici regionali del lavoro e, per conoscenza, agli ispettorati regionali del lavoro, ha diramato specifiche direttive circa l'interpretazione della norma stessa.

Con tale circolare il Ministero ha ribadito in particolare il contenuto del sesto comma, lettera *b*), del citato articolo 15, secondo cui gli aspiranti al lavoro «devono risultare iscritti nelle liste di collocamento da oltre 12 mesi o che comunque non abbiano avuto alcuna occupazione da oltre 12 mesi» sulla base delle attestazioni risultanti dal libretto di lavoro.

Gli elenchi degli aspiranti al lavoro, da trasmettere ai soggetti concessionali, avevano, pertanto, lo scopo di agevolare le procedure di selezione del personale, in maniera da fornire alle aziende idonee indicazioni, peraltro non vincolanti, tenuto conto che l'articolo 15 della legge n. 41 del 1986 consente le assunzioni con richiesta nominativa.

Gli avviamenti al lavoro di tutti i lavoratori assunti, tra cui quelli residenti in Roma, sono stati, perciò, effettuati, secondo i responsabili della Finitalia, nel pieno rispetto della norma.

L'ispettorato ha comunicato, inoltre, che i menzionati lavoratori

residenti a Roma, che risultavano avviati, tutti con mansioni amministrative, dalle sezioni di collocamento di Amantea, Cassano Ionio e Crotone sono stati assegnati, secondo i responsabili della Finitalia, alla sede amministrativa di Roma per essere adibiti a prestazioni lavorative di carattere amministrativo, che comunque concorrono alla realizzazione del progetto di cui alla convenzione in esame.

Per quanto concerne, infine, la circostanza secondo la quale le assunzioni del personale dipendente sono avvenute quando i singoli corsi di formazione erano già iniziati o anche ultimati, dagli accertamenti effettuati è risultato quanto segue.

La commissione regionale per l'impiego di Reggio Calabria, in accoglimento del progetto n. 1019 presentato dalla Finitalia, ha rilasciato in data 29 giugno 1987 alla stessa società apposite e distinte autorizzazioni alla instaurazione di contratti di formazione lavoro, a norma dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863.

In relazione a tali autorizzazioni, l'azienda ha attivato, per ciascuna qualifica, specifici corsi di formazione di carattere teorico ed introduttivo, tenuti da consulenti ed esperti, che sono stati tenuti a livello convittuale, presso l'Hotel Socievole di Amantea.

Vi hanno preso parte tutti i corsisti destinati agli uffici dell'intera Calabria, mentre non vi ha partecipato il personale destinato alla sede amministrativa di Roma.

In merito va rilevato che per ciascun corso l'azienda aveva preventivamente chiesto all'ispettorato del lavoro di Cosenza la vidimazione di appositi registri di presenza che, nel corso degli accertamenti svolti, sono risultati debitamente firmati, per ciascuna lezione, dai docenti e dai partecipanti, con l'indicazione delle materie e dei temi trattati.

Si comunica, ancora, che risponde a verità la circostanza che, per alcuni dipendenti, i nulla osta di avviamento al lavoro sono stati di fatto rilasciati dalle competenti sezioni comunali di collocamento successivamente alla data di inizio dei rispettivi corsi.

Al riguardo, i responsabili dell'azienda hanno spiegato che tali ritardi sono da attribuire alle difficoltà operative insorte, nella evasione delle richieste presso le sezioni del lavoro, a causa delle novità introdotte nella realtà locale dalla applicazione dell'articolo 15 della citata legge n. 41 del 1986.

In relazione, poi, ai tempi previsti per la realizzazione del progetto, i responsabili della Finitalia hanno evidenziato che la convenzione è stata registrata alla Corte dei conti con decreto in data 13 marzo 1987, e che, a norma dell'articolo 3 della stessa convenzione, la esecuzione del progetto doveva avvenire entro 3 anni dalla data del suddetto decreto di registrazione.

L'inizio dei corsi, secondo valutazioni aziendali, non poteva, pertanto, essere rinviato senza penalizzare, in modo determinante, l'intera operatività del progetto stesso.

La Finitalia ha, perciò, dato inizio alla fase introduttiva dei corsi di formazione ai quali sono stati ammessi a partecipare, oltre che i dipendenti già regolarmente assunti, anche quei lavoratori per i quali le richieste dei relativi nulla osta non erano state ancora evase da parte delle competenti sezioni comunali di collocamento.

In proposito, si precisa che, per il reclutamento del personale, la Finitalia ha esercitato la facoltà della richiesta nominativa prevista dall'articolo 15 della legge n. 41 del 1986 e che, a prescindere dalla data di effettivo rilascio dei nulla osta di avviamento al lavoro, è stato accertato che a tutti indistintamente i lavoratori assunti la Finitalia ha corrisposto, con normale busta paga, le competenze economiche contrattuali, a decorrere dalla data di inizio dei rispettivi corsi, e che le relative somme sono state registrate sul libro paga e regolarmente assoggettate a contribuzione.

Infine, è stato confermato che alcune assunzioni di personale sono state effettuate dalla Finitalia dopo la conclusione della fase teorica dei rispettivi corsi di formazione.

Su tale argomento, i responsabili della Finitalia hanno precisato che queste assunzioni sono avvenute per sostituzione di lavoratori dimissionari e che è stato perciò inevitabile per il personale nuovo assunto non aver potuto partecipare ai corsi di formazione nella loro fase teorico-introduttiva, tenuto conto che i singoli corsi si sono svolti, in tale fase, per gruppi di dipendenti ed a date prestabilite, nel rispetto del piano di formazione generale.

Gli stessi responsabili della Finitalia hanno tuttavia precisato che, dopo la conclusione della fase preliminare dei corsi di formazione, sono stati effettuati degli incontri sui temi più specifici fra i giovani e i docenti e diversi interventi in campo pratico.

Da quanto comunicato dall'ispettorato regionale del lavoro di Reggio Calabria a seguito degli specifici accertamenti effettuati si ritiene, pertanto, che la Finitalia sia una azienda che dispone di una valida struttura organizzativa ed operativa, forte dei servizi che ad essa offre la Politecnica, la quale, come società facente parte del «Gruppo Finitalia», si occupa, come riferito, delle questioni logistiche, amministrative e commerciali.

La Finitalia, infatti, si avvale sistematicamente di un comitato scientifico composto da docenti universitari e da esperti utilizzando, per la realizzazione del progetto, attrezzature e macchine di alta tecnologia che, acquistati dalla citata Politecnica e rivenduti alla Finitalia, costituiscono i «beni rinvenienti» del progetto, a norma dell'articolo 7 della convenzione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(6 marzo 1991)

GIANOTTI. – *Al Ministro delle partecipazioni statali.* – Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, per la costruzione di otto navi cisterna (di cui quattro per l'armatore Almare, gruppo Finmare), la Fincantieri sarebbe indotta ad adottare impianti di navigazione dell'americana Sperry, il cui prodotto è costruito dalla società giapponese TKS. Ciò avverrebbe, nonostante la Microtecnica (Torino) e la Selesmar di Montagnana (Firenze) abbiano presentato un'offerta di un sistema integrato, il quale sarebbe tecnicamente in linea con l'offerta concorrente e più conveniente per prezzo.

Si chiede di sapere se il Ministro non ritenga di accertare per quale motivo i rappresentanti della società pubblica Almare insistano a favore dell'offerta Sperry, visto che non regge quello secondo cui gli equipaggi già avrebbero familiarità con tale sistema. Infatti gli impianti Microtecnica sono installati su molte navi dell'Almare, della Sidermar, della Tirrenia, del Lloyd Adriatico e dell'Italia, tutte società appartenenti al gruppo Finmare, e consta che tali impianti abbiano dato buona prova.

L'aggiudicazione di una significativa commessa pubblica come questa ad una società estera porterebbe un notevole danno d'immagine all'industria italiana sui mercati internazionali e apparirebbe, allo stato dei fatti, assolutamente ingiustificata.

(4-05530)

(15 novembre 1990)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, in base alle notizie fornite dall'IRI, si fa presente quanto segue.

La scelta dell'impianto di navigazione integrata da installare sulle navi Almare è caduta, in una situazione di prezzi allineati, sulla fornitura Selesmar (gruppo EFIM).

Il Ministro ad interim delle partecipazioni statali
ANDREOTTI

(11 marzo 1991)

GIUSTINELLI, NOCCHI, TOSSI BRUTTI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che con interrogazione 4-03997, rimasta senza esito, annunciata nella seduta del 25 ottobre 1989, veniva richiesto di conoscere le iniziative assunte dal Ministero per i beni culturali e ambientali, ai fini della salvaguardia della foresta fossile di Dunarobba, nel comune di Avigliano Umbro in provincia di Terni, che costituisce una testimonianza unica in Europa delle ere ternaria e quaternaria;

che nella notte fra il 7 e l'8 settembre 1990 è stato dato alle fiamme uno dei 13 alberi costituenti detta «foresta», con grave danno per il citato patrimonio culturale, e ciò a causa dello stato di abbandono nel quale versa,

si chiede di conoscere gli intendimenti e le iniziative assunti o da intraprendere al fine di salvaguardare, conservare e valorizzare l'innanzi indicato complesso, anche d'intesa con la regione Umbria e con gli enti locali interessati, indicando nel contempo le risorse da destinare alle predette finalità.

(4-05279)

(25 settembre 1990)

RISPOSTA. – In merito alla foresta di Dunarobba, oggetto dell'interrogazione sopra specificata, la competente soprintendenza archeologica di Perugia, dopo aver effettuato i primi interventi di urgenza, nel corso del 1989 ha completato i lavori per la protezione, la valorizzazione ed il restauro conservativo dei resti della foresta ed ha proceduto ad indagini con monitoraggio sui tronchi.

Nel corso del 1990 la predetta soprintendenza ha eseguito una parte consistente dei lavori, che sono ancora in corso, e precisamente: realizzazione delle coperture provvisorie di protezione di altri tronchi, oltre quelli già precedentemente protetti (attualmente rimane da eseguire la copertura di un gruppo di quattro tronchi a cui si provvederà nel corrente anno); avvio del monitoraggio di 10 tronchi, che continuerà anche nel corrente anno; inizio dei lavori di analisi e studio in collaborazione con il CNR – Istituto per la ricerca sul legno di Firenze e vari istituti universitari; redazione del rilievo aerofotogrammetrico di un'area di circa 700 ettari e redazione della relativa cartografia.

Con la collaborazione della regione Umbria e della comunità montana locale è stata realizzata la recinzione dell'area, oggetto di occupazione temporanea, dove sono in corso i lavori. Tale recinzione è stata realizzata nel mese di agosto 1990 ed era già completata al momento dell'incendio di uno dei tronchi fossili avvenuto il 7 settembre 1990, in merito al quale sono ancora in corso indagini da parte delle autorità competenti.

Attualmente, oltre la prosecuzione dei lavori di studio e salvaguardia della foresta fossile, si è in attesa di iniziare la realizzazione di percorsi preferenziali all'interno dell'area occupata dai tronchi e la visione della stessa da parte di eventuali visitatori.

Tali lavori, progettati in collaborazione con la regione Umbria, dovranno essere realizzati con l'intervento finanziario di vari enti locali: comune, provincia e regione.

Come si evince da quanto sopra, la foresta fossile di Dunarobba non è lasciata in stato di abbandono, ma si sta procedendo con continuità e impegno ai lavori di salvaguardia e valorizzazione.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
FACCHIANO

(6 marzo 1991)

IANNIELLO. – *Ai Ministri delle partecipazioni statali e della marina mercantile.* – Per essere informato sui criteri in base ai quali la società di navigazione Tirrenia, appartenente al gruppo Finmare, affida, in appalto, i servizi occorrenti alla flotta.

In particolare l'interrogante chiede di sapere se un'azienda a totale capitale pubblico, il cui bilancio presenta notevoli disavanzi, sistematicamente coperti con finanziamento dello Stato, possa permettersi il lusso di affidare, nello stesso porto, a due società diverse il servizio di lavanderia degli stessi capi di biancheria a prezzi diversi.

Sta di fatto che la predetta società pare abbia affidato alla ditta «Lavanderia Marittima» e alla cooperativa «Garibaldi» i servizi di lavanderia e stireria dei capi di biancheria della propria flotta rispettivamente al prezzo di lire 380 e di lire 370 per ogni capo nel porto di Civitavecchia.

Sembra ovvio che per navi facenti scalo nello stesso porto e di proprietà della medesima società di navigazione sia conveniente ed opportuno affidare ad una sola ditta appaltatrice lo stesso servizio anche

per ottenere il prezzo più basso possibile, ma appare addirittura scandaloso che la medesima prestazione venga affidata a due società diverse e a prezzi diversi.

(4-05580)

(21 novembre 1990)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, secondo quanto comunicato dall'IRI e dal Ministero della marina mercantile, si precisa quanto segue.

I criteri per l'affidamento degli appalti dei servizi occorrenti alla flotta sono basati sul principio di servirsi di ditte che possono fornire sufficienti garanzie di affidabilità con l'obiettivo, in relazione al tipo di prestazione richiesta, di contenere al minimo i costi aziendali.

Per quanto attiene la circostanza che i medesimi servizi siano affidati a ditte diverse non si ravvisa in ciò alcuna incompatibilità sia perchè, talvolta, le capacità produttive di un singolo fornitore non sono sufficienti a coprire l'intero fabbisogno del servizio richiesto, sia e soprattutto perchè la ripartizione tra più ditte consente di ottenere un effetto calmieratore del prezzo, con un beneficio economico complessivo per l'azienda.

Nel caso in esame è da precisare che il rapporto con la «Lavanderia Marittima» di Civitavecchia, oltre ad essere più che ventennale, soddisfa le esigenze aziendali sotto il profilo della qualità delle prestazioni mentre i prezzi applicati sono congrui rispetto alle prestazioni effettuate, che comprendono lavatura, rammendo, smacchiatura e stiratura, nonchè ritiro e riconsegna dai/ai depositi di bordo con relative pratiche doganali.

Per quanto riguarda la «Cooperativa Garibaldi» si precisa che dopo che la stessa aveva richiesto di prestare la sua collaborazione per i servizi di cui sopra, la società ritenne di affidarle una parte del lavoro onde verificarne la rispondenza sul piano tecnico. Ovviamente, avuto riguardo alle incognite concernenti la qualità delle prestazioni, fu concordato un prezzo inferiore a quello dell'altra lavanderia operante a Civitavecchia.

In relazione a tale aspetto, le diverse verifiche effettuate dalla società hanno portato alla constatazione che le prestazioni della «Garibaldi» sono inferiori a quelle delle altre lavanderie anche sotto il profilo della conservazione della integrità dei capi affidati. Si è giunti quindi alla conclusione che il minor prezzo praticato da quest'ultima sia sostanzialmente in linea con le inferiori prestazioni rese.

Conseguentemente la «Cooperativa Garibaldi» avrebbe dovuto essere esclusa dalle ditte fiduciarie; non di meno, al fine di contenere le assillanti richieste di adeguamento dei prezzi che sono pervenute dalle altre lavanderie, è stato deciso di continuare ad intrattenere il rapporto con la citata Cooperativa poichè ciò viene a determinare quell'effetto fortemente riduttivo dei prezzi cui prima si accennava. Infatti i compensi attualmente in vigore con le due lavanderie in oggetto non solo risultano inferiori a quelli generalmente praticati sul mercato per prestazioni similari, ma sono altresì estremamente contenuti rispetto alle ultime richieste formulate dalle due ditte.

In particolare la «Garibaldi» aveva richiesto un prezzo di 400 lire a capo (pari ad un aumento del 14 per cento rispetto al precedente prezzo di 350 lire) ottenendo, a conclusione della trattativa, un prezzo di lire 370 (pari al 5,7 per cento).

La «Lavanderia Marittima» a sua volta, pur non precisando la misura della richiesta, faceva presente una serie di considerazioni, che ponevano le aspettative della stessa ben oltre quanto effettivamente concesso (lire 380 al capo pari ad un aumento del 5,5 per cento rispetto al precedente corrispettivo praticato).

Per completezza di informazione si fa presente che sin dal 3 novembre 1990 le lavanderie sono state informate che è intendimento della società di rinegoziare i prezzi all'inizio dell'anno 1991 per il rinnovo degli appalti medesimi nei diversi porti nazionali.

Il Ministro ad interim delle partecipazioni statali
ANDREOTTI

(11 marzo 1991)

IMPOSIMATO. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Per conoscere:

quali provvedimenti urgenti intenda adottare per la tutela dell'area archeologica di Calatia che rischia di essere distrutta dai continui dissennati lavori di urbanizzazione attuati in violazione delle leggi vigenti;

se sia a conoscenza di una serie di iniziative come la costruzione di una strada in terra battuta con argini in pietra tufacea che attraversa l'intera area archeologica in proprietà Cicala di Maddaloni, della piantatura di alcuni alberi di alto fusto, della messa in opera di travetti di cemento, dei lavori per la rete fognante, iniziative le quali possono compromettere irreparabilmente un patrimonio archeologico di inestimabile valore;

se intenda, a tutela dell'area di Calatia, assumere tutte le iniziative necessarie per la realizzazione di un parco archeologico che possa segnare un momento di svolta per la tutela di una zona vincolata con decreto ministeriale, il rilancio turistico dell'area e l'impiego di numerosi giovani come «tutori dell'ordine archeologico».

(4-05832)

(23 gennaio 1991)

RISPOSTA. - In merito ai lavori oggetto dell'interrogazione parlamentare sopra specificata, la competente soprintendenza archeologica di Napoli ha già preso i necessari provvedimenti.

Infatti il soprintendente ha comunicato che per la strada si tratta di lavori non in profondità, mentre per quanto riguarda la messa *in loco* di travetti si tratta di recinzioni reversibili, la cui messa in opera si è svolta sotto il controllo degli addetti di vigilanza della soprintendenza ed in alcuni casi a seguito di indagine archeologica.

La piantatura di alberi da frutta è stata seguita dagli addetti di vigilanza, che seguono costantemente anche i lavori per la rete fognaria in comune di San Nicola alla Strada.

Per assicurare una continua sorveglianza ed un'efficace attività di tutela è stato istituito da vari anni un ufficio archeologico a Maddaloni: un'adeguata attività di tutela è infatti alla base per un'auspicata rivalutazione dell'area archeologica in oggetto.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
FACCHIANO

(8 marzo 1991)

MARIOTTI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

1) che nell'ottobre del 1989 si è svolta un'accurata indagine geomeccanica per iniziativa del sindaco di Lerici (La Spezia) riguardante il nucleo abitato del centro storico di Tellaro sito in quel comune;

2) che nel marzo del 1990 un sopralluogo dei tecnici dell'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Genova ha evidenziato gravi dissesti nell'ammasso roccioso posto a sud del prezioso centro storico di Tellaro, sul quale sono fondate parte del nucleo abitativo della località e la chiesa di San Giorgio;

3) che in detta area la massiccia azione del mare e degli agenti atmosferici ha causato intensi fenomeni corrosivi, per di più esaltati dalla presenza nel corpo roccioso di numerose ed ampie fratturazioni e discontinuità;

4) che l'analisi geomeccanica evidenzia che la parte terminale dell'ammasso roccioso è collocata su strati di materiale incoerente e ciò può provocare imprevedibili e improvvisi crolli e compromissione della stabilità degli edifici e dei manufatti sovrastanti;

5) che nei giorni scorsi il sindaco di Lerici ha sollecitato con propria nota l'intervento urgente dei Ministri in indirizzo,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti della massima urgenza il Governo intenda adottare per ovviare ad un possibile irreparabile danno ad un complesso architettonico di inestimabile valore quale il nucleo di Tellaro.

(4-05271)

(25 settembre 1990)

RISPOSTA. – In risposta alla interrogazione indicata in oggetto, si comunica che l'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Genova ha predisposto il progetto per i necessari lavori di difesa dal mare del centro storico di Tellaro e che tale progetto sarà esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta del 20 marzo 1991. Subito dopo si provvederà, a cura dei competenti uffici, a predisporre i vari adempimenti per l'inizio dei lavori e a questo riguardo lo scrivente ha già dato disposizioni perchè si proceda nel più breve tempo possibile.

Per quanto concerne i lavori di consolidamento dell'abitato è stata interessata la regione Liguria, perchè assuma le necessarie iniziative di sua competenza al riguardo.

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

(6 marzo 1991)

MONTRESORI. – *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dei trasporti.* – Premesso:

che in recenti incontri con le organizzazioni sindacali i rappresentanti dell'Alitalia – divisione operazione volo avrebbero avanzato l'ipotesi di un progetto di formazione dei piloti presso strutture localizzate al di fuori del territorio nazionale;

che questo progetto ridimensiona e declassa la scuola piloti Alitalia operante da diversi anni ad Alghero;

che l'ipotizzato trasferimento o declassamento della scuola piloti ha generato vivo allarme e preoccupazione per la ripercussione sociale ed economica in un territorio già penalizzato dalla crisi dell'industria chimica,

l'interrogante chiede di conoscere:

in base a quali strategie aziendali l'Alitalia ritenga di dover trasferire totalmente o in parte la scuola di volo di Alghero, considerati i favorevoli risultati ottenuti fino ad oggi;

se invece non si ritenga utile e necessario, soprattutto dopo i grossi investimenti compiuti dell'Alitalia negli anni passati, un potenziamento della stessa scuola e la sua valorizzazione a livello nazionale ed internazionale;

se, anche alla luce del recente sopralluogo effettuato dalla Commissione trasporti del Senato, non sia opportuno o necessario un piano-programma per eliminare le attuali carenze strutturali dell'aeroporto in considerazione della sua importanza ai fini dello sviluppo e del rilancio economico del Nord Sardegna.

(4-05480)

(6 novembre 1990)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, come da notizie pervenute dall'IRI, si comunica quanto segue.

La scuola di volo di Alghero non ha la possibilità di formare piloti *ab initio*. Tali piloti prima dell'invio ad Alghero debbono conseguire il brevetto di pilota di primo e secondo grado presso strutture esterne.

Attualmente l'addestramento al brevetto di pilota di primo e secondo grado si consegue presso diversi Aeroclub dislocati su tutto il territorio nazionale (con conseguente difficoltà per ottenere una qualità addestrativa dello stesso livello).

Si è pertanto prospettata l'opportunità che tale attività addestrativa si effettui più proficuamente, sotto l'aspetto qualitativo ed economico, presso scuole specializzate nella produzione di piloti *ab initio*.

La specializzazione nel processo di produzione di piloti *ab initio* consente una notevole riduzione dei tempi – attualmente per formare

un pilota occorrono circa 24 mesi – oltre ad un considerevole abbattimento dei costi.

Le strutture più avanzate e attrezzate all'addestramento di piloti *ab initio* sono dislocate negli Stati Uniti d'America. L'invio presso tali organizzazioni, per la prima fase addestrativa, consentirebbe inoltre l'automatica e gratuita acquisizione di valore aggiunto legato all'apprendimento della lingua inglese (indispensabile supporto professionale per i piloti della società, per i quali, già da tempo, sono organizzati corsi di inglese in America dove a parità di risultati affrontano costi notevolmente ridotti).

Compagnie aeree di primaria importanza quali JAL, Lufthansa, Swissair, SAS, eccetera, da anni sperimentano con notevole successo e grandi economie tale processo addestrativo.

La scuola di volo di Alghero, pertanto, non sarà affatto penalizzata da tali ipotizzabili soluzioni, anzi potrà specializzarsi ulteriormente dedicandosi alla produzione di piloti commerciali di linea per la fase di addestramento avanzato.

Una rivisitazione del processo addestrativo comporterà infatti, oltre alla maggiore specializzazione, una aumentata flessibilità.

I due fattori consentiranno all'Alitalia di essere competitiva e di acquisire ulteriori «clienti» da compagnie straniere.

Accordi in tale senso sono tuttora in atto con EVA Airways, con Air France, mentre altri sono in via di definizione.

Tali accordi rappresentano sicuramente un importante rilancio produttivo per la scuola di volo che non sarà quindi nè smobilitata nè declassata.

La specializzazione e flessibilità della scuola di volo permetterà alla compagnia, infine, di far fronte alla aumentata richiesta di produzione di piloti per gli anni '90.

La scuola di volo è attualmente in grado di produrre un massimo di 90 piloti l'anno; i piloti eccedenti i 90 dovrebbero essere addestrati quindi presso strutture esterne alla scuola di volo, come già avvenuto in precedenza.

È pertanto ferma intenzione di Alitalia potenziare le capacità di produzione della attuale organizzazione che rappresenta una garanzia di qualità e professionalità nella formazione di piloti in Italia e in Europa.

Il Ministro ad interim delle partecipazioni statali
ANDREOTTI

(11 marzo 1991)

MURMURA. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Per conoscere la distribuzione fra le varie regioni d'Italia della spesa corrente e di quella per investimenti di codesto Ministero.

(4-05651)

(10 dicembre 1990)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che la distribuzione fra le varie regioni d'Italia

della spesa corrente e di quella per investimenti per l'anno 1990 è stata così effettuata:

Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici:

Regioni	Spese correnti	Spese in conto capitale
Veneto	13.833.000.000	21.194.000.000
Friuli	1.828.000.000	3.088.000.000
Lombardia	10.607.000.000	9.726.000.000
Piemonte	6.964.000.000	10.124.000.000
Liguria	2.837.000.000	4.600.000.000
Emilia	8.735.000.000	13.235.000.000
Lazio	35.807.000.000	46.573.000.000
Toscana	19.780.000.000	21.519.000.000
Marche	3.591.000.000	17.920.000.000
Umbria	2.825.000.000	34.360.000.000
Abruzzo	2.248.000.000	2.910.000.000
Campania	18.650.000.000	33.240.000.000
Molise	1.576.000.000	4.940.000.000
Puglia	3.662.000.000	5.795.000.000
Basilicata	2.988.000.000	4.550.000.000
Calabria	2.835.000.000	3.685.000.000
Sardegna	4.260.000.000	3.605.000.000

Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali: elenco regionale istituti culturali inseriti nella tabella di cui all'articolo 1 della legge n. 123 del 1980. Tabella 1990-1992.

Regioni	Importo contributi
Piemonte	1.300.000.000
Lombardia	1.770.000.000
Trentino-Alto Adige	110.000.000
Veneto	1.240.000.000
Friuli-Venezia Giulia	90.000.000
Liguria	180.000.000
Emilia-Romagna	1.220.000.000
Toscana	2.950.000.000
Abruzzo	70.000.000
Marche	300.000.000
Umbria	230.000.000
Lazio	6.940.000.000
Campania *	2.060.000.000
Puglia	170.000.000
Basilicata	40.000.000
Calabria	120.000.000
Sicilia	510.000.000
TOTALE	19.300.000.000

* *N.B.* Regione Campania: l'importo di lire 2.060.000.000 è comprensivo di lire 1.300.000.000 legge 29 dicembre 1989, n. 423.

Biblioteche pubbliche statali

Regioni	Capitolo 1533 (spese telefoniche)	Capitolo 1534 (spese funzionali)	Capitolo 7604 (ristrutturazione) *ex* legge n. 449 del 1987	Totale
Puglia	20.000.000	190.000.000	105.000.000	315.000.000
Emilia	42.000.000	1.554.000.000	–	1.596.000.000
Sardegna	18.000.000	260.000.000	–	278.000.000
Toscana	63.000.000	1.919.000.000	3.313.000.000	5.295.000.000
Liguria	14.000.000	225.000.000	235.000.000	474.000.000
Friuli	10.500.000	196.000.000	3.711.000.000	3.917.500.000
Lombardia	32.500.000	850.000.000	2.500.000.000	3.382.500.000
Campania	28.500.000	768.000.000	1.269.000.000	2.065.500.000
Marche	1.000.000	10.000.000	–	11.000.000
Calabria	8.000.000	150.000.000	800.000.000	958.000.000
Veneto	30.850.000	508.000.000	–	538.850.000
Basilicata	9.000.000	60.000.000	–	69.000.000
Lazio	68.350.000	1.536.000.000	19.032.000.000	20.636.350.000
Piemonte	27.000.000	660.000.000	2.671.000.000	3.358.000.000

Ufficio centrale per i beni archivistici:

Regioni	Spese correnti	Spese in conto capitale
Abruzzo	1.559.385.125	77.596.000
Basilicata	411.018.665	24.750.000
Calabria	853.772.650	–
Campania	1.490.529.685	16.225.900
Emilia-Romagna	2.677.674.590	45.000.000
Friuli-Venezia Giulia	2.301.480.797	129.846.850
Lazio	13.488.011.825 (1)	130.899.185
Liguria	986.376.135	2.100.000
Lombardia	2.833.005.175	414.170.000
Marche	2.152.752.440	3.500.000
Molise	676.473.905	20.000.000
Piemonte	2.277.562.380	271.813.670
Puglia	2.012.846.910	–
Sardegna	579.083.525	–
Sicilia	2.442.993.900	277.360.000
Toscana	4.678.477.700	106.850.000
Trentino-Alto Adige	257.250.660	–
Umbria	751.379.235	13.900.000
Valle d'Aosta (2)	–	–
Veneto	2.763.553.025	6.000.000

(1) Cifra comprensiva delle spese per il funzionamento dell'Archivio centrale dello Stato e del Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli Archivi di Stato.

(2) Nella regione Valle d'Aosta non esistono attualmente istituti archivistici.

Soprintendenza generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata:

SPESA CORRENTE

Campania:

tabella 21 anno 1989	157.366.000.000
tabella 21 anno 1990	156.156.318.000
tabella 21 anno 1991	65.000.009.000

SPESE IN CONTO CAPITALE

Campania:

delibera CIPE 8 aprile 1987	140.499.000.000
delibera CIPE 11 gennaio 1990	55.000.000.000

Basilicata:

delibera CIPE 8 aprile 1987	42.367.000.000
delibera CIPE 11 gennaio 1990	15.000.000.000

Per quanto riguarda le spese correnti attinenti al personale, la competente Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale accredita le somme relative a tutti gli uffici dipendenti in base alle richieste formulate dai medesimi uffici.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
FACCHIANO

(6 marzo 1991)

POLLICE. – *Ai Ministri delle partecipazioni statali e di grazia e giustizia.* – Per conoscere:

i bilanci della Selenia Spazio dalla sua costituzione, avvenuta nel 1982, fino all'esercizio 1989, corredati delle prescritte relazioni;

se i bilanci *ex* articolo 2435 del codice civile debbano essere depositati presso il tribunale di Roma nell'ambito del fascicolo n. 7610 del 1982.

(4-05459)

(6 novembre 1990)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, in base a notizie fornite dall'IRI, si fa presente quanto segue.

La società Selenia Spazio ha la sua sede in via Pile 60 – l'Aquila – ed è iscritta alla cancelleria del tribunale di L'Aquila al n. 1970/82 del registro delle società.

A norma di legge la Selenia Spazio ha depositato presso la citata cancelleria del tribunale i bilanci dalla sua costituzione ad oggi.

Il Ministro ad interim delle partecipazioni statali
ANDREOTTI

(11 marzo 1991)

POLLICE. – *Al Ministro del tesoro.* – Per conoscere le ragioni del ritardo del provvedimento di ricongiunzione per la signora Mafalda Sartori, nata a Eraclea (Venezia) il 9 maggio 1944 e residente a Milano in via P. Petrocchi 44, considerando che è arrivato anche il prospetto dei contributi che risultano versati all'INPS di Milano.

(4-05508)

(7 novembre 1990)

RISPOSTA. – Al riguardo, si precisa che, a seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione *ex lege* n. 29 del 1979 della signora Mafalda Sartori, cui è stato attribuito il n. 382475 e per la quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Milano nonchè la retribuzione riferita alla data della domanda del comune di Milano, questa amministrazione ha disposto, tramite il centro elaborazione dati, che si provveda quanto prima alla emanazione degli atti relativi della ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PAVAN

(7 marzo 1991)

SANESI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che con la legge n. 36 del 1974 recante «Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali» si è previsto uno specifico trattamento pensionistico a favore di quanti fossero risultati rientranti nella suddetta fattispecie di legge;

rilevato che in alcune zone d'Italia l'applicazione di tale legge ha provocato forti polemiche, gravi divisioni all'interno di comunità oggetto di disparità di trattamento a causa di distorte e strumentali interpretazioni della legge;

considerato che tali polemiche, derivate dalla legittima protesta di quanti sostengono che le «discriminazioni» in oggetto non furono altro (in molti casi) che ristrutturazioni aziendali, hanno prodotto in Val di Bisenzio (Firenze) una indagine della magistratura pratese che, pur chiudendosi con un proscioglimento degli imputati, non esclude *a priori* – nelle conclusioni – la possibilità che nel novero dei beneficiari della legge n. 36 del 1974 siano configurabili casi di frode ai danni dell'INPS;

constatato che si tratta non solo di una questione di elementare

giustizia ma anche e soprattutto di una possibile truffa ai danni del denaro pubblico,

si chiede di sapere se non si intenda organizzare presso l'INPS una approfondita indagine amministrativa atta ad appurare l'effettivo ossequio alle autentiche disposizioni della legge n. 36 del 1974 da parte di tutti i beneficiari della stessa sul territorio nazionale ed in particolare nella Val di Bisenzio, in provincia di Firenze.

(4-03509)

(7 giugno 1989)

RISPOSTA. – Come è noto, l'azione penale promossa dal procuratore della Repubblica di Prato, a cui si riferisce l'interrogazione, è stata definita mediante il proscioglimento istruttorio degli imputati, che sono stati scagionati con formula piena dagli addebiti concernenti i reati di falso ideologico e di truffa aggravata nei confronti dell'INPS.

Sotto il profilo della regolarità amministrativa si fa presente che le procedure prescritte consentono di escludere, anche con riferimento al caso particolare che ha originato il menzionato procedimento giudiziario, l'insufficienza o l'inadeguatezza dell'istruttoria svolta al fine di accertare la spettanza dei benefici previsti dalla legge n. 36 del 1974 «in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali».

In proposito va tenuto conto che la decisione in ordine all'accoglimento delle domande degli interessati spetta ad un apposito comitato centrale operante presso questo Ministero. Le varie commissioni provinciali, insediate presso le sedi INPS, provvedono a formulare solamente un parere circa l'accoglibilità delle domande. Il procedimento, pertanto, è tale da assicurare la uniformità della valutazione dei requisiti prescritti e delle decisioni conseguenti.

Il comitato centrale, dal 1974 ad oggi, ha esaminato complessivamente 32.592 domande, respingendone 9.498. Solo 4.191 provvedimenti negativi sono stati impugnati con ricorso al Ministro del lavoro il quale ha respinto, a tutt'oggi, 3.811 di tali impugnazioni.

Dei 622 ricorsi giurisdizionali proposti contro queste decisioni ai sensi dell'articolo 443 del codice di procedura civile, la maggioranza è stata accolta in prima istanza dai vari pretori aditi.

La valutazione in sede giudiziaria delle vicende che hanno condotto ai licenziamenti e delle motivazioni di questi ultimi è risultata, in definitiva, ispirata a criteri meno restrittivi di quelli seguiti dal comitato e dal Ministero.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(6 marzo 1991)

SCEVAROLLI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che la città di Mantova presenta indici assai elevati di congestionamento del traffico;

che l'alto grado di inquinamento costitisce grave nocumento per la salute dei cittadini;

che soltanto una tangenziale potrà decongestionare la città e renderla nuovamente vivibile;

che Mantova è una delle poche, se non l'unica, città priva di un moderno sistema di tangenziale;

che gli enti locali mantovani, con il consenso di tutte le forze politiche e di quelle economico-sociali, hanno finalmente assunto idonee e chiare determinazioni in merito al tracciato della tangenziale,

l'interrogante chiede di conoscere:

in quali tempi l'ANAS potrà disporre del finanziamento necessario per l'avvio ed il completamento dell'opera;

se il Ministro in indirizzo abbia acquisito il parere della regione Lombardia e, nel caso che detto parere si discosti dalle scelte degli enti locali mantovani, quali iniziative intenda assumere onde evitare il pericolo di un inaccettabile rinvio *sine die* dell'inizio dei lavori.

(4-01849)

(30 giugno 1988)

RISPOSTA. - In risposta all'interrogazione indicata in oggetto si comunica che la regione Lombardia ha affidato un incarico per la redazione di un nuovo progetto di massima della tangenziale di Mantova ed altresì si è resa promotrice di un coordinamento tra enti locali al fine di raggiungere un accordo per definire le competenze e quindi indicare la linea necessaria ai fini dell'impostazione progettuale.

Il compartimento ANAS di Milano, dal canto suo, ha proceduto nel frattempo alla statizzazione della strada provinciale n. 27 rendendola parte del futuro tracciato della tangenziale di Mantova ed affidandone i lavori di ammodernamento in prosecuzione della variante di Gambetto sino a connettersi con la strada statale n. 10 e la strada statale n. 482 mediante uno svincolo a livelli sfalsati.

Nella nuova proposta di stralcio attuativo del piano decennale, sul quale si è già espresso favorevolmente il consiglio di amministrazione dell'ANAS e che attualmente è all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, è inoltre prevista la realizzazione di un ulteriore tratto della tangenziale in questione per un importo di lire 30 miliardi.

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

(12 marzo 1991)

SPETIČ. - *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e degli affari esteri.* - Per sapere:

se siano a conoscenza della preoccupazione per la sorte di Telecapodistria che, almeno formalmente, avrebbe dovuto essere l'emittente degli italiani in Jugoslavia. Tale allarme è stato ribadito in questi giorni anche dal comitato di redazione dei giornalisti di Telecapodistria che hanno denunciato, in un loro comunicato, la presunta «violazione delle assicurazioni fornite recentemente dal Ministro degli affari esteri De Michelis». Nel comunicato si parla anche di «passi pregiudizievoli degli interessi della comunità italiana in Jugoslavia»;

quali siano le «assicurazioni fornite dal Ministro degli affari esteri» italiano ai giornalisti dell'emittente istriana e, comunque, come il Governo italiano intenda intervenire per tutelare gli interessi della minoranza italiana in Jugoslavia, specie in questo non facile periodo di tensioni etniche che scuotono il paese vicino, salvaguardando in particolare il diritto della comunità italiana nelle Repubbliche di Slovenia e Croazia di avere proprie trasmissioni televisive autonome e quindi libere da condizionamenti economici e politici.

(4-05433)

(18 ottobre 1990)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che il 5 ottobre 1990 il Ministro degli affari esteri Gianni De Michelis ha incontrato a Trieste i deputati italiani all'Assemblea parlamentare slovena, nonchè il presidente dell'Unione degli italiani dell'Istria e di Fiume (UIIF), Sau. Quest'ultimo ha fatto cenno alla recente normativa italiana sull'emittenza televisiva che obbligherà la Fininvest a cedere le frequenze ed i ripetitori in Italia di Telecapodistria; sarà, pertanto, la nuova proprietà a decidere sull'eventuale rinnovo degli attuali contratti a decidere sull'eventuale rinnovo degli attuali contratti di fornitura dei programmi. La minoranza italiana in Jugoslavia ha mostrato viva preoccupazione per l'eventualità che la nuova proprietà non risulti interessata a conservare gli attuali programmi e rapporti con Telecapodistria. Il ministro De Michelis ha preso nota di quanto fattogli presente e, nei limiti imposti da attività di natura esclusivamente privatistica, ha assicurato il suo personale interessamento.

Per quanto concerne più in generale le esigenze della minoranza, il Governo italiano ha più volte reiterato le assicurazioni circa il proprio sostegno affinchè la minoranza stessa possa mantenere la sua identità etnico-culturale e rafforzare la sua consistenza economica, fungendo in tal modo anche da stimolo per la cooperazione economica tra i due paesi e tra le regioni di confine.

L'Italia, nei suoi frequenti contatti con le autorità jugoslave, non ha mancato di far presente la necessità che venga data piena e completa attuazione alle disposizioni costituzionali e legislative repubblicane in favore dei gruppi etnici minoritari, in modo da assicurare alla minoranza italiana un trattamento uniforme e globale nelle singole Repubbliche e nell'intera Jugoslavia. Lo stesso ministro De Michelis, nel corso dell'incontro del 5 ottobre 1990, ha assicurato il massimo impegno del Governo italiano presso le autorità jugoslave, affinchè alla comunità italiana vengano garantite tutte le legittime tutele, ricordando inoltre come i paesi aderenti all'iniziativa pentagonale, che coinvolge anche la Jugoslavia, hanno presentato alla recente riunione CSCE sulla «Dimensione umana», svoltasi a Copenaghen, una proposta comune sul trattamento delle minoranze etniche.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(11 marzo 1991)

VISIBELLI. - *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'interno e delle finanze.* - Rilevate le proteste in atto sin dallo scorso luglio nel comune di Barletta (Bari) da parte dei locali utenti contro la Italgas Sud, l'interrogante chiede di conoscere:

a) i motivi della disparità tra le tariffe (maggiori) praticate a Barletta e quelle (minori) praticate a Trani, ad Altamura, a Bari, eccetera;

b) se l'Italgas Sud abbia adempiuto all'obbligo (previsto in convenzione) di allacciare, trasformare ed assistere gratis le utenze relative ai locali e ai servizi pubblici gestiti dal comune di Barletta.

(4-05319)

(26 settembre 1990)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione in oggetto, in base alle notizie acquisite dall'ENI, si precisa quanto segue.

Le tariffe del gas, distribuito a mezzo rete urbana nel comune di Barletta, risultano determinate seguendo quanto previsto nei provvedimenti emanati dal CIP quali:

provvedimento n. 24 del 1988 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1988;

provvedimento n. 7 del 1990 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1990 nonchè dalle integrazioni in aumento o in diminuzione, relative alla materia prima giusti provvedimenti:

provvedimento n. 13 del 1989 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1989;

provvedimento n. 19 del 1989 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 1989;

provvedimento n. 8 del 1990 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1990;

provvedimento n. 9 del 1990 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1990;

provvedimento n. 18 del 1990 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 25 giugno 1990;

provvedimento n. 26 del 1990 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 7 settembre 1990.

Il metodo tariffario prevede normalmente i seguenti tre scaglioni di tariffe a seconda del diverso utilizzo del gas:

T1 per uso domestico;
T2 per uso riscaldamento industriale;
T3 per altri usi (riscaldamento centralizzato e terziario).

Premesso ciò, la disparità tra le tariffe praticate a Barletta e quelle praticate nel comune di Trani è dovuta essenzialmente al grado di sviluppo «K» (utenti e consumo specifico medio), che nel comune di Trani, essendo questo entrato in servizio molto prima, è di 8.424 contro 5.666 del comune di Barletta. Essendo la prima tariffa (T1 = uso domestico) funzione di «K», ne deriva, così come previsto dal metodo, che a «K» inferiore corrisponde tariffa più alta e viceversa.

Per quanto riguarda le differenze segnalate tra le tariffe praticate a Bari e quelle di Barletta, si precisa che in questo caso, per quanto

riguarda la tariffa T1 per uso cucina, essa è uguale nei due comuni, pur essendo il «K» di Bari (4.826) inferiore a quello di Barletta (5.666) poichè il metodo, nei casi di «K» inferiori a 8.000, prevede comunque l'applicazione di una tariffa uguale.

Per quanto riguarda le tariffe T2 e T3, esse risultano inferiori a Bari rispetto a Barletta proprio perchè nella città capoluogo gli utenti usano prevalentemente il gas per uso cucina (a differenza di quanto accade a Barletta) e, quindi, la relativamente alta tariffa per uso domestico applicata ai maggiori consumi di gas consente di praticare tariffe inferiori per gli altri consumi, percentualmente meno consistenti.

L'Italgas Sud ha provveduto ad inoltrare da tempo all'amministrazione comunale i progetti per l'allacciamento, la trasformazione e l'assistenza delle utenze comunali (tutto gratuitamente).

Il comune ha deliberato le trasformazioni in questione ma la delibera non ha ottenuto ancora il nulla osta del Coreco. Sull'esito di tale controllo si è in attesa di ricevere notizie, che verranno in seguito comunicate all'onorevole interrogante.

La società darà pertanto pronta esecuzione ai progetti summenzionati, non appena sarà regolarmente concluso il procedimento amministrativo in corso di decisione.

Il Ministro ad interim delle partecipazioni statali
ANDREOTTI

(11 marzo 1991)